

CONVENZIONE TRA IL MIBACT - POLO MUSEALE DELLA SARDEGNA E IL PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI LA MADDALENA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VALORE PAESE DIMORE" PER LA GESTIONE E UTILIZZO CULTURALE E SOCIALE, MANUTENZIONE ORDINARIA, INFORMAZIONE TURISTICO-CULTURALE DEI TERRENI DENOMINATI "ORTI DI GARIBALDI" E DELLE STRUTTURE IVI RICOMPRESSE, SITI IN CAPRERA, LA MADDALENA.

CONSIDERATO che l'Ente Parco fin dal 2007 ha sviluppato nella programmazione il progetto di recupero della memoria storica collegata alle attività agricole di Giuseppe Garibaldi nell'isola di Caprera, volto alla valorizzazione dei beni storico paesaggistici che costituisce opportunità di valorizzazione di aree degradate;

RISCONTRATO che con nota del 18/04/2011 il Parco provvedeva a trasmettere all'Unità tecnica di Missione della presidenza del Consiglio dei ministri il Progetto "Garibaldi Agricoltore – La Via degli Orti" che, pur entrando nel programma degli interventi per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia non veniva finanziato per carenza di fondi;

PRESO ATTO che in data 16.04.2014, presso gli uffici dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, si è tenuto un incontro preliminare con l'Agenzia del Demanio inerente i termini della valorizzazione delle aree di proprietà dello Stato denominate "Orti di Garibaldi" e la possibilità di inserimento di tale iniziativa nell'ambito del progetto Valore Paese – Dimore, promosso dall'Agenzia del Demanio in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con Invitalia e con gli altri importanti partner istituzionali;

PRESO ATTO che il Demanio dello Stato, a seguito degli incontri, procedeva a inviare comunicazione del 10 giugno 2014, con la quale invitava l'Ente a trasmettere il progetto e contestualmente informava lo stesso del coinvolgimento dei competenti organi del MiBACT, per la definizione dell'iter amministrativo, finalizzato alla gestione in regime concessorio in favore dell'Ente Parco;

CONSIDERATO che l'Ente Parco, con nota del 15 luglio 2014, indirizzata alla Direzione Generale Strategie, Progetti di Valorizzazione e Partecipazione del Demanio Centrale dello Stato, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle Province di Sassari e Nuoro, provvedeva all'invio del Progetto "Garibaldi Agricoltore – La Via degli Orti" e a richiedere l'avvio della procedura per la consegna in concessione delle aree interessate per procedere agli interventi di cui al progetto con propri fondi;

CONSIDERATO che, a tal proposito, l'Ente Parco ha provveduto a stanziare € 650.000,00



per la realizzazione del progetto di cui sopra con Variazione al Bilancio di Previsione 2014 di cui alle deliberazioni presidenziali n° 18/2014 e 22/2014 approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

VERIFICATO che con nota del 16 dicembre 2014 - in coerenza alle indicazioni suggerite e concordate con l'Agenzia del Demanio dello Stato - la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle Province di Sassari e Nuoro (all'epoca competente per territorio) comunicava all'Ente Parco l'avvenuta richiesta di assegnazione degli spazi in uso governativo per la realizzazione del progetto dedicato agli Orti di Garibaldi quale atto prodromico alla consegna in gestione in favore dell'Ente Parco stesso;

PRESO ATTO della delibera presidenziale n° 26 del 17 dicembre 2014 avente a oggetto "Completamento interventi nell'isola di Caprera in accordo con la Struttura Tecnica di Missione - Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle Celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità d'Italia" con la quale si delibera l'impegno di € 650.000,00 per la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto.

CONSTATATA l'esigenza di provvedere alla gestione culturale e sociale dell'area denominata "Orti di Garibaldi" e delle aree di progetto di cui ai verbali di consegna di cui alle Schede mod. 199 nn. SSB0678 e SSB0679 , compresa l'area su cui insiste il fabbricato da destinarsi a punto informazioni culturali e che, grazie alla sua posizione strategica all'ingresso dell'isola di Caprera, può validamente contribuire alla promozione delle tante attrattive storico-culturali dell'Isola;

PREMESSO che tali terreni, di proprietà dello Stato, sono in consegna al MIBACT e rivestono particolare interesse ai sensi della Legge n. 503 del 14.VII.1907, per la quale - insieme alla *Casa di Giuseppe Garibaldi* - furono indicati quali Monumento Nazionale anche i terreni da lui coltivati e quelli annessi ai fabbricati da lui costruiti nell'isola di Caprera;

VISTA la disponibilità del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena a collaborare con il Polo Museale della Regione Sardegna ai fini della salvaguardia del presidio e della fruizione del Complesso e delle aree di interesse culturale e ambientale esistenti nel proprio territorio sulla base dell'art. 15 della Legge 241/90;

RAVVISATA l'esigenza di regolamentare il rapporto di collaborazione per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale e di mettere in atto un sistema di accompagnamento e distribuzione dell'utenza che confluisce nelle aree interessate, premessa indispensabile alla valutazione di un adeguato sistema di servizi aggiuntivi, canone e biglietti d'ingresso;

Tutto ciò visto e premesso l'anno duemilaquindici addì 26 del mese di maggio, in Sassari, presso gli Uffici del Rettorato, nella Piazza Università n. 21, sono convenuti:

- dott. Ciro Pignatelli, nella sua qualità di Direttore pro-tempore dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
- dott. Marco Edoardo Minoja, nella sua qualità di Segretario Regionale della Sardegna, per conto del Direttore del Polo Museale della Sardegna;

alla presenza del dott. Riccardo Pacini, Dirigente dell'Unità Sviluppo e Gestione Progetti di Valorizzazione Territoriale Area Sud e Isole della Direzione Centrale Strategie, Progetti di Valorizzazione e Partecipazioni dell'Agenzia del Demanio;

si conviene e si stipula quanta segue:

ART. 1 Durata

1. La presente convenzione ha la durata di anni dodici (12) anni, a partire dalla data della sua stipula e si considera automaticamente rinnovata, salvo disdetta di una delle parti secondo le modalità previste dall'art. 10, per un ulteriore pari periodo.

ART. 2 Oggetto

1. Il Segretario Regionale, per conto del Polo Museale della Regione Sardegna, autorizza il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena:
 - a operare direttamente e/o per il tramite della Struttura Tecnica di Missione per gli eventi di Interesse Nazionale, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nelle aree previste dal Progetto "Garibaldi Agricoltore – La Via degli Orti" e a realizzare gli interventi in esso previsti;
 - a esercitare i servizi di gestione culturale, sociale, manutenzione ordinaria, accompagnamento, spettacoli e manifestazioni socio-culturali, informazione turistico-culturale nelle aree di cui al Progetto oggetto del presente Accordo, limitatamente alle parti oggetto della presente convenzione (per le parti indicate nell'acclusa planimetria).

ART. 3 Piano Triennale di Azione

1. Il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena nella persona del Direttore, in ottemperanza alla deliberazione n° 26 del 17 Dicembre, assicura la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto "Garibaldi Agricoltore – la via degli Orti".
2. Al fine di rendere coerente la gestione delle aree alle finalità del progetto di cui sopra, e al presente Accordo, il Comitato Scientifico, di cui all'art. 4, predispone in armonia agli indirizzi dell'Ente e in accordo con le indicazioni del Polo museale, il Piano Triennale di Azione, e i relativi aggiornamenti annuali, che verrà adottato dall'Ente Parco con apposita deliberazione, previo N.O. della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e del Polo Museale della Regione Sardegna.



3. Il Piano triennale di Azione ha il compito di programmare i piani di gestione delle strutture e degli investimenti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione culturale e informazione turistico—culturale dell'area, la realizzazione di progetti speciali volti al recupero delle coltivazioni e/o la salvaguardia delle specie colturali esistenti e l'eventuale disciplinare di produzione. Esso conterrà, inoltre, le regole di gestione e fruizione quali gli orari di apertura, le tariffe previste per l'ingresso, l'erogazione dei servizi di accompagnamento, la programmazione degli eventi speciali concordati con il Polo museale
4. L'Ente Parco provvederà alla copertura degli oneri tramite i proventi derivanti dalla bigliettazione e avvalendosi, anche, di contributi previsti da leggi internazionali, nazionali o regionali anche a sostegno dell'occupazione e della fruibilità totale dell'area oggetto del Progetto per quanto attiene alle previsioni di implementazione e sviluppo previste dal Piano Triennale di Azione.
5. Si garantisce il libero accesso, per ragioni di servizio, al personale del Polo museale e a quello dell'Ente Parco all'interno di tutte le aree, monumentali e verdi, interessate dal progetto.

ART. 4 Comitato Scientifico

1. Al fine di garantire il maggiore rigore scientifico nella gestione e nella valorizzazione del Complesso monumentale oggetto del presente Accordo, viene istituito un Comitato Scientifico composto fino ad un massimo di 7 membri come di seguito definiti:
 - a. 4 membri di diritto così individuati: il Direttore del Polo Museale (o un suo delegato); due esperti nelle materie del presente Accordo, individuati e delegati dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco in rappresentanza delle stesso; il Soprintendente Belle arti e Paesaggio (o un suo delegato).
 - b. Fino a tre membri individuati, in accordo tra i membri di diritto di cui al punto precedente, tra coloro che ne faranno richiesta, appartenenti a Enti, Istituti, Associazioni di categoria, Associazioni Onlus, aventi finalità coerenti col presente Accordo e con particolare riferimento al recupero, gestione e valorizzazione storica, ambientale, agricola e della tutela delle tradizioni locali e del cibo. L'individuazione di questi ulteriori soggetti avverrà a seguito di valutazione dei curricula e dell'attinenza delle attività svolte con i fini del Progetto.

Il Comitato è, comunque, regolarmente insediato contestualmente all'indicazione dei componenti appartenenti ai soggetti firmatari del presente Accordo, di cui al punto a. del presente comma.

2. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno: in fase di programmazione antecedentemente alla predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria dell'Ente Parco; in fase di valutazione della programmazione antecedentemente alla predisposizione del Conto Consuntivo adottato dall'Ente Parco. La partecipazione al Comitato non dà diritto all'emolumento di alcun gettone di



presenza.

3. Il Comitato si può riunire ogni volta che viene richiesto dall'Ente Parco e/o dal Polo

ART. 5 Gestione

1. Il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, conseguentemente alla realizzazione degli interventi di cui al Progetto si avvarrà, per l'attuazione dei servizi di accompagnamento, manutenzione ordinaria, informazione turistico-culturale nelle aree in questione, di proprio personale o di personale convenzionato nel rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alle assicurazioni personali e alle norme di sicurezza.
2. Per la promozione e lo sviluppo di attività di valorizzazione l'Ente potrà avvalersi della collaborazione di Comitati di valorizzazione e promozione e/o Fondazioni aventi finalità coerenti col presente Accordo e con particolare riferimento al recupero, gestione e valorizzazione storica, ambientale, agricola e della tutela delle tradizioni locali e del cibo.
3. I servizi di cui ai precedenti commi 1 e 2, dovranno essere svolti secondo le previsioni contenute nel Piano triennale di Azione di cui all'art 3.

ART. 6 Proventi

1. I proventi derivanti dall'ingresso, utilizzo dei servizi di accompagnamento, dagli eventi e/o dalle attività per le quali saranno previste erogazioni di servizi a pagamento, come indicate nel Piano Triennale di Azione, saranno ripartite tra Ente Parco e Polo museale garantendone al primo il 70 % dell'ammontare e al secondo il 30%;
2. Con atto successivo, e comunque entro un anno dalla sottoscrizione della presente convenzione, sarà regolamentata l'erogazione di un biglietto integrato che permetta l'accesso alle aree di cui al Progetto, alle mostre temporanee allestite dal Parco presso il Centro di Educazione Ambientale di Stagnali (Caprera), alla Casa-Museo e al Memoriale "Giuseppe Garibaldi", con percorsi che integrano i vari itinerari di visita. Le modalità di erogazione e la ripartizione dei proventi tra Ente Parco e Polo, saranno oggetto di specifico accordo tra gli Enti e saranno incluse nel Piano triennale di Azione.
3. Ai fini di garantire all'Ente Parco le entrate necessarie a mantenere e migliorare lo stato dei luoghi e le previsioni di Progetto, e in conformità a quanto previsto dallo stesso Piano Triennale di Azione, dovrà comunque essere garantito all'Ente Parco dal 20 al 30% dell'importo dei proventi derivanti dalla bigliettazione integrata.
4. La suddivisione degli introiti potrà essere sottoposta a revisione al termine del primo anno di sperimentazione.
5. E' esclusa dalla suddivisione sopra indicata la bigliettazione per l'accesso esclusivo ai musei, che rimane totalmente a favore del Polo museale.

ART. 7 Canoni e Trasferimento dei proventi derivanti dalla bigliettazione

1. Il Parco dovrà versare un canone di Euro 1.000,00 l'anno, quale canone concessorio simbolico in virtù degli investimenti operati dall'Ente e all'ammortamento degli stessi. L'ammontare del Canone e della quota relativa ai proventi, sono versate annualmente.
2. Il suddetto Canone potrà essere aggiornato dopo un periodo di sperimentazione fissato in anni 3 (tre), sulla base dei proventi ricavati dalla gestione dell'area degli Orti, tenendo comunque conto dell'ammortamento dell'investimento operato dall'Ente Parco per la realizzazione del Progetto. A tal fine, il Parco, è tenuto a esibire, a richiesta del Polo Museale della Regione Sardegna la rendicontazione annuale relativa agli introiti e proventi ricavati dalla gestione del bene.

ART. 8 Responsabilità

1. L'Ente Parco si impegna a tenere indenne il MiBACT e le sue articolazioni periferiche da eventuali responsabilità per quanto dovesse occorrere ai suoi dipendenti nelle aree in consegna al MiBACT date in gestione all'Ente, o ai visitatori delle stesse.

ART. 9 Realizzazione del centro di informazione congiunto

1. L'Ente Parco e il Polo Museale Regionale stabiliranno - con un accordo i cui termini saranno meglio precisati in seguito - le modalità di rifunzionalizzazione e comune utilizzo come centro informazione e accoglienza turistica dell'immobile posto all'ingresso dell'isola di Caprera ed oggetto di recente consegna al MiBACT, precisando che quest'ultimo potrà fornire con i propri funzionari tecnici tutto il supporto per la fase di progettazione e direzione dei lavori.

ART. 10 Esecutività, Rinnovo e Recesso dell'Accordo

1. La presente Convenzione immediatamente esecutiva, potrà essere disdetta da entrambe le parti con preavviso scritto mediante raccomandata A.R., tre mesi prima della naturale scadenza.
2. Costituisce motivo di immediata rescissione la inottemperanza, da parte del Parco Nazionale, alle disposizioni contenute nei precedenti articoli e contenute nel piano triennale d'azione, specie per le modalità di gestione del bene concesso.

**IL SEGRETARIO REGIONALE DEL
MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI PER LA
SARDEGNA**

Dott. Marco Edoardo Minoja

**IL DIRETTORE DEL PARCO
NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DI
LA MADDALENA**

Dott. Ciro Pignatelli

